

*Argomento n. 18 all'o.d.g.*

*Verbale n. 17 del 08.11.2007*

**OGGETTO:** *Domanda (1660) pervenuta in data 21.06.2006 per l'apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia (A), denominata "CAVA PEZZETTE 2" in Comune di Sommacampagna (VR).  
Ditta ME.MA.P. s.r.l..*

La C.T.R.A.E.

Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;

Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Rilevato

- che con domanda in data 21.06.2006, la ditta ME.MA.P. s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "PEZZETTE 2", sita in Comune di Sommacampagna (VR);
- che la domanda con i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Sommacampagna dal 27.06.2006 per 10 giorni e nei successivi 15 giorni successivi non sono pervenute osservazioni o opposizioni;
- che il Comune di Sommacampagna con deliberazione del Consiglio n. 56 del 14.09.2006 ha espresso parere contrario al progetto presentato;
- che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 21.03.2007 ha espresso il seguente parere:

*FAVOREVOLE alle seguenti condizioni:*

- *si invita la Regione Veneto ad intraprendere le necessarie iniziative per giungere all'eventuale rimozione del diaframma esistente al confine con la cava "CASETTA", modificando eventualmente i piani estrattivi delle due cave adiacenti, con il preciso obiettivo di riordinare ed armonizzare l'intero ambito estrattivo che verrà a crearsi;*

- *regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale;*
- *i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno concludersi entro 4 anni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;*
- *per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate di cava potranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione dei materiali di cava, terre, limi sabbioso argillosi anche provenienti dalle operazioni di lavaggio del materiale scavato. L'utilizzo di altri materiali provenienti dall'esterno rimane subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa sui rifiuti, attualmente decreto legislativo n. 152/06;*
- *mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo le fasce di rispetto, una quinta arborea-arbustiva al fine di delimitare e creare una fascia vegetata atta ad incentivare la biodiversità del contesto di zona;*
- *per quanto concerne le aree di potenziale escavazione nell'ambito del Comune di Sommacampagna si demanda alla Regione Veneto la verifica di cui all'art. 13 della L.R. 44/82.*

Visto e verificato che l'intervento risulta ammissibile anche per gli aspetti geologici, ricompositivi, ambientali e paesaggistici;

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Previa ampia discussione e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa **la C.T.R.A.E. a maggioranza, con**

**voti favorevoli n. 14**

**voti contrari n. 2 (Comune di Sommacampagna, Serraglio)**

**astenuti n. 1 (Pretto)**

**su 17 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE** alla domanda presentata con le seguenti prescrizioni e considerazioni:

- 1) recintare, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area di cava così come individuata con linea verde nella tavola 01 di progetto apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo;
- 2) porre in opera entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato

di avanzamento dei lavori di coltivazione;

- 3) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
- 4) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- 5) realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
- 6) mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro di cava, una quinta arborea di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a mitigare ogni eventuale rumore, contenere gli effetti dell'attività e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
- 7) subordinare l'inizio dei lavori di coltivazione del lotto n. 3 al completamento dei lavori di sistemazione ambientale del lotto n. 1. La verifica di tale condizione dovrà essere accertata con sopralluogo congiunto di Comune e Provincia a seguito di preventiva comunicazione da parte della ditta di avvenuto completamento del citato lotto n. 1;
- 8) di incaricare la Direzione regionale competente a valutare l'opportunità di addivenire ad una migliore conformazione finale dei luoghi tramite la rimozione del diaframma di separazione delle due cave, invitando le ditte, se del caso, a presentare un progetto in tal senso;
- 9) stabilire che per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi nonché i limi provenienti dalle operazioni di lavaggio di materiale di cava nel rispetto delle vigenti normative in materia. Potranno essere altresì utilizzate terre di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005 previo parere dell'A.R.P.A.V. competente per il territorio. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°;
- 10) provvedere alla messa a dimora delle piante così come previste al precedente punto 6) e alla gestione delle colture sul sito di cava adottando esclusivamente modalità e tipologie di intervento di tipo biologico ed effettuare eventuali trattamenti fitosanitari allorquando indispensabili e concimazioni in quantità strettamente necessarie, con divieto di utilizzo di liquami zootecnici;
- 11) provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
- 12) prescrivere alla ditta l'adozione di accorgimenti atti all'abbattimento delle polveri (sistemi a pioggia ove necessario etc.) nell'ambito del cantiere di cava e della viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto;
- 13) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti

necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);

14) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;

15) concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 4 anni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;

16) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 300.000,00 (trecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

17) stipulare con il Comune di Sommacampagna la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

18) stabilire che fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;

19) regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale. Si prescrive ai sensi della DGRV n. 652/07 l'utilizzo in via principale della viabilità di servizio della adiacente cava "CASSETTA" come proposto dal Comune. E' fatto divieto di adibire l'area di cava a discarica;

20) ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

21) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta

ricomposizione;

22) di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgono ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e le cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti. Si richiamano al riguardo la prescrizione di cui al precedente punto 19);

23) di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è la sabbia e ghiaia e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;

24) di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava.

In ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.) occorre tener presente che la cava in argomento ha solo effetti temporanei sulla produttività agricola dei terreni oggetto dello scavo.

Alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale così come previsti nel progetto di coltivazione, infatti, i terreni saranno restituiti all'agricoltura previa redistribuzione del terreno esistente precedentemente accantonato e attraverso la ricostituzione del suolo agrario con rinverdimento dell'area.

La C.T.P.A.C. di Verona ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:

- si invita la Regione Veneto ad intraprendere le necessarie iniziative per giungere all'eventuale rimozione del diaframma esistente al confine con la cava "CASETTA", modificando eventualmente i piani estrattivi delle due cave adiacenti, con il preciso obiettivo di riordinare ed armonizzare l'intero ambito estrattivo che verrà a crearsi;
- regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale;
- i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno concludersi entro 4 anni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà attivarsi

congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;

- per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate di cava potranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione dei materiali di cava, terre, limi sabbioso argillosi anche provenienti dalle operazioni di lavaggio del materiale scavato. L'utilizzo di altri materiali provenienti dall'esterno rimane subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa sui rifiuti, attualmente decreto legislativo n. 152/06;
- mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo le fasce di rispetto, una quinta arborea-arbustiva al fine di delimitare e creare una fascia vegetata atta ad incentivare la biodiversità del contesto di zona;
- per quanto concerne le aree di potenziale escavazione nell'ambito del Comune di Sommacampagna si demanda alla Regione Veneto la verifica di cui all'art. 13 della L.R. 44/82.

Tali condizioni sono state verificate e sostanzialmente accolte.

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso al CTPAC nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

In merito al parere contrario espresso dal Consiglio Comunale di Sommacampagna, si osserva che:

- il presunto superamento della soglia limite del 3% della zona definita "E agricola" del territorio del Comune di Sommacampagna è stato verificato dagli uffici competenti e risulta non sussistere. E' altresì presente una superficie residua riferita al citato limite del 3% della zona "E agricola" del territorio comunale tale da garantire la concretizzazione dell'ipotesi di cui al precedente punto 8) e correlati adempimenti";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16.09.2002 con la quale l'amministrazione comunale individua le aree da destinare a future escavazioni va tenuta in considerazione nel corso della valutazione inerente la richiesta di apertura di attività estrattiva ma non rappresenta valenza e vincolo per le decisioni in materia poste in capo alla Giunta regionale; la normativa di riferimento è rappresentata dalla L.R. 44/82. Tutto ciò ad avvenuta espressione del diniego dell'istanza per la cava denominata "Gasperina" ubicata nel medesimo Comune e per la quale la Commissione V.I.A. ha già espresso parere contrario;
- per quanto attiene alla viabilità, la ditta prospetta all'interno della Relazione Tecnica facente parte del progetto di coltivazione presentato, al capitolo "Accessi e infrastrutture" tre soluzioni viarie: tramite la strada interpoderale da Corte Pezzette fino alla strada Comunale via Dossobuono e poi alla S.P. n. 26, attraverso la strada comunale detta Casetta Giacomelli, passando su strada interpoderale, in connessione diretta con la S.P. n. 26 ed infine da Sud-Ovest attraverso le aree della

vicina cava denominata "CASETTA" utilizzandone la viabilità. In quest'ultimo caso, la ditta richiedente risulta aver ottenuto il diritto di transito dei mezzi operanti da e per la cava "PEZZETTE 2" dalla ditta titolare della limitrofa cava "CASETTA". La viabilità in essere risulta il ogni caso sufficiente. Si richiamano in ogni caso la prescrizione di cui al precedente punto 19). Il computo metrico estimativo è stato effettuato per la valutazione delle spese relative alla ricomposizione del sito di cava e quindi non può riportare quelle riferibili alla realizzazione di eventuale viabilità, così come ad altre spese di competenza dell'attività strettamente estrattiva (fonti energetiche, manutenzioni, stipendi dei dipendenti, acquisti di materiale da cantiere etc.);

- per quanto attiene la valutazione della massima escursione di falda, considerata come media delle misure riscontrate in un congruo periodo di tempo, la Relazione Geologica facente parte del progetto di coltivazione presentato, al capitolo "Sistema Acquifero Locale", nell'esaminare l'idrogeologia del sito cita sia i rilievi freaticometrici della falda libera principale del 1985 del PRRA (cartografia a scala 1:250.000), che quelli di uno studio del CNR Dip. Dell'Università di Padova che ha portato all'elaborazione di una "Carta Idrogeologica dell'Alta Pianura Veronese Occidentale" (a scala 1:30.000) basata su rilievi freaticometrici del 1994 (in fase di piena). Tali dati sono stati messi poi in relazione con rilievi effettuati di recente dal professionista che ha redatto la Relazione Geologica su pozzi in loco: dalle risultanze è emerso che la falda freatica si pone poco sotto i 30 metri dal p.c. a fronte di una profondità massima di cava pari a circa 15,00 metri dal p.c.. Il franco di circa otto metri tra il fondo scavo e la falda freatica risulta più che cautelativo anche rispetto a quanto indicato all'art. 44 lettera g) della L.R. 44/82. Va altresì precisato che i dati relativi alla profondità della falda freatica ottenuti nella Relazione Geologica presentata per la richiesta di apertura e coltivazione della cava denominata "PEZZETTE 2" concordano con quelli indicati oltre 10 anni fa nella relazione geologica della vicina cava denominata "CASETTA" da altro professionista abilitato;

- infine, relativamente all'esistenza di una precedente domanda di apertura e coltivazione di cava sul medesimo sito oggetto dell'attuale richiesta, si rileva che trattasi della domanda di apertura e coltivazione della cava da denominarsi "PEZZETTE" avanzata dalla medesima ditta ME.MA.P. s.r.l. in data 30.03.2006. La ditta con nota in data 21.06.2006 pervenuta in Regione il 21.06.2006 prot. n. 378192/57.02, ha richiesto ed ottenuto il ritiro della precedente richiesta in data 31.03.2006 di apertura di cava.

Le motivazioni poste a supporto del parere contrario del Consiglio Comunale di Sommacampagna sono quindi da ritenersi superate.

Si rileva peraltro che nel P.R.G. risulta ubicata nelle vicinanze un zona "F" peraltro posta a più di 200 metri dal ciglio superiore di scavo. Risulta altresì in cartografiati P.R.G. una ubicazione di zona (a distanza inferiore a 200 metri dal ciglio superiore di scavo) la cui natura è già stata chiarita nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della contigua cava denominata "CASETTA" (Decreto del Commissario ad Acta in data 27.07.1998). Tale contesto interessa infatti l'area della cava denominata "CASETTA" attualmente autorizzata ed in fase di coltivazione.

La cava "CASSETTA" e la cava "PEZZETTE 2" costituiscono due unità produttive vicine ma separate da un diaframma e gestite da due ditte diverse.

Le prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C. di Verona sono state sostanzialmente accolte.